

Emendamento al Pdl 319-A "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e ambientali"

Al comma 1 dell'art. 1:

- **le parole "coltura da impiegare quale possibile sostituto di" sono sostituite dalle parole "alternativa colturale a";**
- **le parole "e come colture da rotazione" sono eliminate.**

A handwritten mark, possibly a signature or initials, consisting of a vertical line with a curved top and a horizontal stroke extending to the left.


Proposta di Legge Regionale

“Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

Al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole “*La Regione Puglia,*” sono aggiunte le seguenti “*ai sensi di quanto disposto dalla legge 2 dicembre 2016, n. 242 “Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”,*”.

Cristian Casili



depositato nelle sedute del 13/03/2017



Emendamento al Pdl 319-A "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e ambientali"

Al comma 2 dell'art. 1 :

- **le parole "nei settori delle attività produttive e dell'ambiente" sono eliminate.**
- **Dopo la parola "derivati" sono aggiunte le parole "nei settori alimentare, industriale ed ambientale".**



Emendamento al Pdl 319-A "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e ambientali"

Il comma 3 dell'art. 1 è eliminato.

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'S' or 'V', located in the lower right quadrant of the page.

Proposta di Legge Regionale

“Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 1

Al comma 3 dell'articolo 1, le parole “*dell'8 luglio*” sono sostituite dalla seguenti: “*del 20 maggio*”.

Cristian Casili




deposato alle sedute del 13/03/2014
VJL

Emendamento al Pdl 319-A "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e ambientali"

Il comma 5 dell'art. 1 è modificato come segue:

"5. Ogni intervento previsto dalla presente legge si intende destinato esclusivamente alla canapa (*Cannabis sativa* L.) con un contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) inferiore allo 0,2 per cento e, comunque, non superiore allo 0,6 per cento, coltivata secondo le pratiche dell'agricoltura biologica o dell'agricoltura integrata, .. E' esclusa dalla presente legge la coltivazione della canapa (*cannabis sativa*) per qualsiasi attività finalizzata alla produzione ed estrazione di sostanze stupefacenti ad uso farmaceutico."

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'X' or a similar symbol, located in the lower right quadrant of the page.

Sub. / Gu

Art. 2 lett. 9

aggravi p. 6

utilizz~~azione~~^{azione} delle compa

nel settore delle boed l'2's,

nel settore tessile e nei

processi fotodepurativi.




SUBem

Art. 2 lett. 9

esp. pr. 7

(ex p. 6 delle lettere b)



Attestazione delle copie
nel sito istituzionale e formale
→

SUB AMENDMENTS

ART. 2 ^{COMMA 1} FLOTION B - LINE 3 - PARAGR 2

ELIMINATE DI "LA PROVENIENZA DI UNO ALIMENTAZIONE"

"ORIGINARI DELLA SPERIMENTAZIONE STESSA"

John Deere

~~APPROV. A
PAGE.~~

sub-menda


All' Art. 2 del c. 1

lit. b) p. 4

eliminazione de

, con specifico riferimento a
temi ricompresi in SIN di
Bristol e Baranto -

UNION.



Emendamento al Pdl 319-A "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e ambientali"

L'art. 2 è modificato come segue:

"Art. 2

(Interventi)

1. *La Regione Puglia, per le finalità di cui all'articolo 1 concede, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato ed in coerenza con la programmazione regionale di sviluppo rurale, contributi per:*

a) *attività di ricerca, principalmente orientate a:*


- 1) *individuazione delle varietà di canapa più idonee alla coltivazione nel territorio regionale in funzione dei diversi impieghi, in base all'esito delle sperimentazioni già realizzate e delle ricerche effettuate, favorendo, in modo particolare, le varietà autoctone nazionali e, laddove reperibili, regionali, autorizzate e certificate dalle autorità competenti;*
- 2) *definizione degli areali più vocati, delle tecniche agronomiche e dei processi produttivi più idonei, tenendo conto delle caratteristiche varietali, dell'ambiente pedoclimatico e del consumo idrico della coltura;*
- 3) *realizzazione di una banca dei semi, delle varietà di canapa selezionate, finalizzata alla produzione delle sementi da canapa a livello regionale da destinare alle aziende agricole interessate alla coltivazione della specie, mediante collaborazioni con ditte sementiere autorizzate;*
- 4) *riutilizzo delle biomasse provenienti dal processo di fitodeputazione;*
- 5) *valutazione dell'impatto ambientale ed economico delle singole fasi della filiera canapicola (agricola ed industriale) ed analisi di mercato dei prodotti ottenuti, con l'indicazione delle criticità e dei punti di forza.*

b) *interventi a carattere pilota, principalmente orientati a:*

- 1) *meccanizzazione delle fasi di coltivazione, raccolta, movimentazione e stoccaggio e realizzazione sperimentale delle filiere produttive della canapa;*
- 2) *realizzazione di impianti sperimentali di lavorazione, trasformazione, stigliatura e pettinatura della canapa, in favore della produzione a chilometro zero;*
- 3) *impiego e test dei semi di canapa per:*
 - *la produzione di semi decorticati ad uso alimentare;*
 - *la produzione di olio alimentare, mediante spremitura a freddo e/o attraverso tecnologie estrattive innovative ecocompatibili e per la trasformazione in farina degli scarti derivanti dalla spremitura stessa;*
 - *la produzione di mangimi ad uso animale;*
- 4) *coltivazione della canapa a fini fitodepurativi per la bonifica dei terreni inquinati, con specifico riferimento ai terreni ricompresi nei SIN di Brindisi e Taranto;*
- 5) *utilizzo della canapa nel settore della bioedilizia, per la ricerca e la produzione, in particolare, di pannelli isolanti fonoassorbenti, manufatti prefabbricati, mattoni, malte per intonaci; nell'industria automobilistica; nel settore tessile e della carta di pregio;*
- 6) *ricerca relativa all'utilizzazione della canapa nel settore alimentare e parafarmaceutico;*
- 7) *elaborazione di progetti specifici per la formazione di operatori specializzati nella coltivazione;*

8) *attività di informazione, didattiche e dimostrative per la diffusione della conoscenza delle proprietà della canapa e dei suoi utilizzi nel campo agronomico, agroindustriale, nutraceutico, della bioedilizia, della biocomponentistica e del confezionamento.*

2. I risultati della ricerca e dei progetti pilota sono resi noti mediante attività di divulgazione e di diffusione delle innovazioni."

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a vertical stroke and a horizontal stroke at the bottom.

Emendamento al Pdl 319-A "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e ambientali"

Il comma 1 dell'art. 3 è modificato come segue:

"1. I contributi di cui all'articolo 2 sono destinati alle seguenti categorie di soggetti:

1) per le attività di cui all'art. 2 comma 1 lett. a):


a) dipartimenti universitari, istituti scolastici o altri enti pubblici e privati di istruzione e ricerca con comprovate esperienze e professionalità acquisite nel settore attraverso attività di ricerca e di sperimentazione scientifica.

2) per le attività di cui all'art. 2 comma 1 lett. b):

a) aziende agricole, cooperative agricole e loro consorzi;

b) associazioni di produttori agricoli costituite ai sensi di legge;

c) imprese, società e associazioni costituite tra imprenditori dei settori agricolo, industriale, alimentare e ambientale."

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'G' followed by a vertical line and a diagonal stroke.

Proposta di Legge Regionale

“Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali”

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 3

Al comma 1 dell'articolo 3 dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente lettera:

“e) associazioni di promozione sociale iscritte nel registro di cui alla legge regionale n. 39/2007, che abbiano come obiettivo statutario quello di svolgere attività di tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e naturale, anche mediante attività di ricerca e promozione culturale”.

Cristian Casili



deposited in the archive del 13/03/2017
Dec

Emendamento al Pdl 319-A "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e ambientali"

Al comma 2 dell'art. 3 dopo le parole "con i soggetti" sono inserite le parole "di cui al comma 2".

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' with a vertical line extending downwards from its base.

Emendamento al Pdl 319-A "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e ambientali"

Il comma 1 dell'art. 4 è modificato come segue:

"Art. 4

(Criteri per la concessione dei contributi)

1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di agricoltura, con apposita deliberazione stabilisce i criteri e le priorità per l'erogazione dei contributi relativamente all'attuazione di ciascun intervento, ne affida la realizzazione, attraverso procedure ad evidenza pubblica, svolte nel rispetto della normativa statale vigente in materia di contratti pubblici, a soggetti attuatori, pubblici o privati, tenendo conto delle loro comprovate esperienze e professionalità, acquisite nel settore anche attraverso attività di ricerca e di sperimentazione scientifica, in particolare:

- a) le modalità di presentazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 3, delle domande di contributo e la predisposizione dei relativi progetti;
- b) i criteri per la valutazione delle domande di contributo e per la formazione di una graduatoria regionale secondo un ordine di priorità;
- c) gli importi massimi di spesa da ammettere a finanziamento, la percentuale dei contributi concedibili, nonché le modalità di erogazione dei contributi stessi;
- d) le condizioni per un'eventuale cumulabilità del finanziamento regionale con altre agevolazioni pubbliche;
- e) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla corretta utilizzazione dei finanziamenti, nonché le cause di revoca dei finanziamenti concessi e del recupero delle somme erogate."



Subscr. All' Ann. h c. 2

lett. a

abbinare

" , con particolare riferimento
fatti compiuti nel Sud di Sicilia
e bonifica"

f

Emendamento al Pdl 319-A "Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi e ambientali"

Dopo l'art. 5 sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 5 bis

(Controlli e sanzioni)

1. Per quanto riguarda i controlli sulle coltivazioni di canapa e le eventuali sanzioni, si applica quanto previsto dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 2016, n. 242 (Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa).
2. La Regione, previa intesa con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri, acquisisce annualmente i dati relativi ai controlli effettuati dal medesimo Comando ai sensi del comma 1.
3. Qualora dai dati acquisiti ai sensi del comma 2 risultassero sanzionati i soggetti attuatori di cui all'articolo 2 ed i soggetti destinatari dei contributi di cui all'articolo 4, la Regione attiva le procedure per la sospensione dei contributi e la restituzione delle somme agli stessi erogate ai sensi della presente legge.

Art. 5 ter

(Rispetto della normativa dell'Unione europea)

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea vigente relativa agli aiuti di Stato, tenendo conto, in particolare, di quanto disciplinato ai commi 2 e 3.
2. I contributi di cui al comma 1, esentati dall'obbligo di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 4, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), sono concessi nel rispetto dei regolamenti della Commissione europea, tenendo conto dei relativi periodi di validità, emanati in virtù del regolamento (UE) n. 2015/1588 del Consiglio, del 13 luglio 2015, sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie L 248 del 24 settembre 2015.
3. I contributi di cui al comma 1, soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono concessi previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee serie L 248 del 24 settembre 2015, oppure sia giustificato ritenere che siano stati autorizzati dalla Commissione stessa ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del medesimo regolamento. I contributi sono concessi a decorrere dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso relativo all'autorizzazione esplicita o implicita della Commissione europea.
4. La Regione promuove all'interno della programmazione europea il riconoscimento della coltivazione della canapa come greening per i programmi di Politica agricola comune (PAC)."


Proposta di legge

"Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali"

Subemendamento all'articolo 6

"Art. 6 (Norma finanziaria)"

- 1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alle presenti disposizioni è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il corrente esercizio 2017 prevista nel capitolo denominato "Sostegno alla promozione e valorizzazione della filiera della Canapa" nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1.***
- 2. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà con le risorse stanziare in fase di bilancio di previsione.***
- 3. Alla copertura degli oneri di cui alle presenti disposizioni possono concorrere altresì le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, e le eventuali risorse allo scopo destinate alla Regione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 242/2016, o da altre istituzioni o enti pubblici e privati".***

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, interconnected strokes. The signature is positioned in the lower right quadrant of the page.

Proposta di Legge Regionale

"Promozione della coltivazione della canapa per scopi produttivi ed ambientali"

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLO 6

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Norma finanziaria)

1. Per il perseguimento degli obiettivi di cui alla presente legge è autorizzata per il triennio 2017-2019 la spesa complessiva di euro 1.500.000,00 così ripartiti:


- a) euro 100.000 per l'esercizio 2017;*
- b) euro 600.000 per l'esercizio 2018;*
- c) euro 800.000 per l'esercizio 2019.*

2. Agli onori derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per il corrente esercizio, mediante la dotazione finanziaria di 100.000 euro prevista nel capitolo denominato "Sostegno alla promozione e valorizzazione della filiera della Canapa" nell'ambito della missione 16, programma 1, titolo 1.

3. Per gli esercizi finanziari successivi si provvede con le risorse stanziare in fase di bilancio di previsione.

4. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge possono concorrere altresì le risorse iscritte nell'ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste, e le eventuali risorse allo scopo destinate alla Regione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 242/2016, o da altre istituzioni o enti pubblici e privati."

Cristian Casili



deposso alla seduta del 13/03/2017
ACE